

**“Percorso formativo dell’Amministrazione di Sostegno – Professionisti – Ottobre 2019”**

Intervento avv. Stefano Zacchetti:

*“La legge 6/2004 Ads:*

- la nomina dell’amministratore di sostegno*
- presupposti per la nomina, ascolto del beneficiario*
- scelta dell’amministratore e fase istruttoria*
- attività ordinaria e straordinaria*
- modalità di invio telematico – il protocollo Pct”*

\* \* \*

Disciplina richiamata: artt. 404 c.c. e ss.

- A) Ambito di applicazione dell’A.d.s.: origini, finalità e coordinamento con gli altri istituti
- B) Presupposti che posso legittimare l’apertura delle A.d.s.: teoria e casistica
- C) Procedimento per la nomina dell’A.d.s.: natura del procedimento, legittimazione attiva, audizione del beneficiario, indicazione dell’A.d.s. da parte del beneficiario, criteri di scelta dell’A.d.s. e decreto di nomina
- D) Poteri dell’A.d.s.: decreto di nomina e poteri congiunti o disgiunti col beneficiario, casistica in materia di poteri delegati agli A.d.s.
- E) Atti dell’A.d.s. soggetti ad autorizzazione: distinzione fra atti di ordinaria e straordinaria amministrazione in base ai normali principi e richiamo agli artt. 374, 375 c.c.; conseguenze della mancanza di autorizzazione
- F) Cenno al “*Protocollo d’intesa 2016-2021 sulle modalità di collaborazione per la promozione dell’istituto dell’amministrazione di sostegno*” e al decreto del Giudice Tutelare ivi descritto che autorizza l’accesso alle banche dati pubbliche; cenno al Vademecum per il PCT “*Regole specifiche per le attività del Giudice Tutelare – Tutele, curatele, amministrazioni di sostegno*”

## Titolo XII

Delle misure di protezione delle persone prive in tutto od in parte di autonomia <sup>(1)</sup>

Capo I - Dell'amministrazione di sostegno <sup>(2)</sup>

c.c. art. 404. Amministrazione di sostegno <sup>(3) (4)</sup>.

La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare [c.c. 344] del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio .

<sup>(1)</sup> Rubrica così sostituita dall'art. 2, L. 9 gennaio 2004, n. 6, in vigore dal 19 marzo 2004 ai sensi di quanto disposto dall'articolo 20 della stessa legge.

La rubrica del titolo XII precedentemente in vigore era posta prima dell'articolo 414 e così disponeva: «Dell'infermità di mente, dell'interdizione e dell'inabilitazione».

<sup>(2)</sup> Il Capo I, comprendente gli articoli da 404 a 413, è stato così premesso dall'art. 3, L. 9 gennaio 2004, n. 6, in vigore dal 19 marzo 2004 ai sensi di quanto disposto dall'articolo 20 della stessa legge.

<sup>(3)</sup> Il Capo I, comprendente gli articoli da 404 a 413, è stato così premesso dall'art. 3, L. 9 gennaio 2004, n. 6, in vigore dal 19 marzo 2004 ai sensi di quanto disposto dall'articolo 20 della stessa legge.

<sup>(4)</sup> La Corte costituzionale, con sentenza 30 novembre-9 dicembre 2005, n. 440 (Gazz. Uff. 14 dicembre 2005, n. 50 - Prima serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità degli artt. 404, 405, numeri 3 e 4, e 409 del codice civile, nel testo introdotto dalla L. 9 gennaio 2004, n. 6 - in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 41, primo comma, e 42 Cost. - e degli artt. 413, ultimo comma, e 418, ultimo comma, del codice civile, nel testo introdotto dalla citata legge n. 6 del 2004 - in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 41, primo comma, 42 e 101, secondo comma, Cost.

c.c. art. 405. Decreto di nomina dell'amministratore di sostegno. Durata dell'incarico e relativa pubblicità <sup>(1)</sup>.

Il giudice tutelare provvede entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta alla nomina dell'amministratore di sostegno con decreto motivato immediatamente esecutivo, su ricorso di uno dei soggetti indicati nell'articolo 406.

Il decreto che riguarda un minore non emancipato può essere emesso solo nell'ultimo anno della sua minore età e diventa esecutivo a decorrere dal momento in cui la maggiore età è raggiunta.

Se l'interessato è un interdetto o un inabilitato, il decreto è esecutivo dalla pubblicazione della sentenza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione.

Qualora ne sussista la necessità, il giudice tutelare adotta anche d'ufficio i provvedimenti urgenti per la cura della persona interessata e per la conservazione e l'amministrazione del suo patrimonio. Può procedere alla nomina di un amministratore di sostegno provvisorio indicando gli atti che è autorizzato a compiere.

Il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno deve contenere l'indicazione:

- 1) delle generalità della persona beneficiaria e dell'amministratore di sostegno;
- 2) della durata dell'incarico, che può essere anche a tempo indeterminato;
- 3) dell'oggetto dell'incarico e degli atti che l'amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario <sup>(2)</sup>;
- 4) degli atti che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno <sup>(2)</sup>;
- 5) dei limiti, anche periodici, delle spese che l'amministratore di sostegno può sostenere con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità;
- 6) della periodicità con cui l'amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa l'attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.

Se la durata dell'incarico è a tempo determinato, il giudice tutelare può prorogarlo con decreto motivato pronunciato anche d'ufficio prima della scadenza del termine.


Il decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno, il decreto di chiusura ed ogni altro provvedimento assunto dal giudice tutelare nel corso dell'amministrazione di sostegno devono essere immediatamente annotati a cura del cancelliere nell'apposito registro.

Il decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno e il decreto di chiusura devono essere comunicati, entro dieci giorni, all'ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all'atto di nascita del beneficiario. Se la durata dell'incarico è a tempo determinato, le annotazioni devono essere cancellate alla scadenza del termine indicato nel decreto di apertura o in quello eventuale di proroga .

-----  
<sup>(1)</sup> Il Capo I, comprendente gli articoli da 404 a 413, è stato così premesso dall'art. 3, L. 9 gennaio 2004, n. 6, in vigore dal 19 marzo 2004 ai sensi di quanto disposto dall'articolo 20 della stessa legge.

<sup>(2)</sup> La Corte costituzionale, con sentenza 30 novembre-9 dicembre 2005, n. 440 (Gazz. Uff. 14 dicembre 2005, n. 50 - Prima serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità degli artt. 404, 405, numeri 3 e 4, e 409 del codice civile, nel testo introdotto dalla L. 9 gennaio 2004, n. 6 - in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 41, primo comma, e 42 Cost. - e degli artt. 413, ultimo comma, e 418, ultimo comma, del codice civile, nel testo introdotto dalla citata legge n. 6 del 2004 - in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 41, primo comma, 42 e 101, secondo comma, Cost.

Copyright 2014 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati  
UTET Giuridica® è un marchio registrato e concesso in licenza da De Agostini Editore S.p.A. a  
Wolters Kluwer Italia S.r.l.

**Pluris**Wolters Kluwer  
Italia

Codici

c.c. art. 406. Soggetti <sup>(1)</sup>.

Il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno può essere proposto dallo stesso soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato, ovvero da uno dei soggetti indicati nell'articolo 417.


Se il ricorso concerne persona interdetta o inabilitata il medesimo è presentato congiuntamente all'istanza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione davanti al giudice competente per quest'ultima.

I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l'apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti a proporre al giudice tutelare il ricorso di cui all'articolo 407 o a fornirne comunque notizia al pubblico ministero .

-----  
<sup>(1)</sup> Il Capo I, comprendente gli articoli da 404 a 413, è stato così premesso dall'art. 3, L. 9 gennaio 2004, n. 6, in vigore dal 19 marzo 2004 ai sensi di quanto disposto dall'articolo 20 della stessa legge.

---

Copyright 2014 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati  
UTET Giuridica® è un marchio registrato e concesso in licenza da De Agostini Editore S.p.A. a  
Wolters Kluwer Italia S.r.l.

**Pluris** Wolters Kluwer  
Italia

Codici

c.c. art. 407. Procedimento <sup>(1)</sup>.

Il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno deve indicare le generalità del beneficiario, la sua dimora abituale, le ragioni per cui si richiede la nomina dell'amministratore di sostegno, il nominativo ed il domicilio, se conosciuti dal ricorrente, del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi del beneficiario.

Il giudice tutelare deve sentire personalmente la persona cui il procedimento si riferisce recandosi, ove occorra, nel luogo in cui questa si trova e deve tener conto, compatibilmente con gli interessi e le esigenze di protezione della persona, dei bisogni e delle richieste di questa.


Il giudice tutelare provvede, assunte le necessarie informazioni e sentiti i soggetti di cui all'articolo 406; in caso di mancata comparizione provvede comunque sul ricorso. Dispone altresì, anche d'ufficio, gli accertamenti di natura medica e tutti gli altri mezzi istruttori utili ai fini della decisione.

Il giudice tutelare può, in ogni tempo, modificare o integrare, anche d'ufficio, le decisioni assunte con il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno.

In ogni caso, nel procedimento di nomina dell'amministratore di sostegno interviene il pubblico ministero .

-----  
<sup>(1)</sup> Il Capo I, comprendente gli articoli da 404 a 413, è stato così premesso dall'art. 3, L. 9 gennaio 2004, n. 6, in vigore dal 19 marzo 2004 ai sensi di quanto disposto dall'articolo 20 della stessa legge.

Pluris

Wolters Kluwer  
Italia

Codici

c.c. art. 408. Scelta dell'amministratore di sostegno <sup>(1)</sup>.


La scelta dell'amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario. L'amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. In mancanza, ovvero in presenza di gravi motivi, il giudice tutelare può designare con decreto motivato un amministratore di sostegno diverso. Nella scelta, il giudice tutelare preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Le designazioni di cui al primo comma possono essere revocate dall'autore con le stesse forme.

Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario.

Il giudice tutelare, quando ne ravvisa l'opportunità, e nel caso di designazione dell'interessato quando ricorrano gravi motivi, può chiamare all'incarico di amministratore di sostegno anche altra persona idonea, ovvero uno dei soggetti di cui al titolo II al cui legale rappresentante ovvero alla persona che questi ha facoltà di delegare con atto depositato presso l'ufficio del giudice tutelare, competono tutti i doveri e tutte le facoltà previste nel presente capo .

-----  
<sup>(1)</sup> Il Capo I, comprendente gli articoli da 404 a 413, è stato così premesso dall'art. 3, L. 9 gennaio 2004, n. 6, in vigore dal 19 marzo 2004 ai sensi di quanto disposto dall'articolo 20 della stessa legge.

**Pluris** Wolters Kluwer  
Italia

Codici

c.c. art. 409. Effetti dell'amministrazione di sostegno <sup>(1)(2)</sup>.

Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore di sostegno.

Il beneficiario dell'amministrazione di sostegno può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana .

-----  
<sup>(1)</sup> Il Capo I, comprendente gli articoli da 404 a 413, è stato così premesso dall'art. 3, L. 9 gennaio 2004, n. 6, in vigore dal 19 marzo 2004 ai sensi di quanto disposto dall'articolo 20 della stessa legge.

<sup>(2)</sup> La Corte costituzionale, con sentenza 30 novembre-9 dicembre 2005, n. 440 (Gazz. Uff. 14 dicembre 2005, n. 50 - Prima serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità degli artt. 404, 405, numeri 3 e 4, e 409 del codice civile, nel testo introdotto dalla L. 9 gennaio 2004, n. 6 - in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 41, primo comma, e 42 Cost. - e degli artt. 413, ultimo comma, e 418, ultimo comma, del codice civile, nel testo introdotto dalla citata legge n. 6 del 2004 - in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 41, primo comma, 42 e 101, secondo comma, Cost.

---

Copyright 2014 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati  
UTET Giuridica® è un marchio registrato e concesso in licenza da De Agostini Editore S.p.A. a  
Wolters Kluwer Italia S.r.l.



c.c. art. 410. Doveri dell'amministratore di sostegno <sup>(1)(2)</sup>.

Nello svolgimento dei suoi compiti l'amministratore di sostegno deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario.

L'amministratore di sostegno deve tempestivamente informare il beneficiario circa gli atti da compiere nonché il giudice tutelare in caso di dissenso con il beneficiario stesso. In caso di contrasto, di scelte o di atti dannosi ovvero di negligenza nel perseguire l'interesse o nel soddisfare i bisogni o le richieste del beneficiario, questi, il pubblico ministero o gli altri soggetti di cui all'articolo 406 possono ricorrere al giudice tutelare, che adotta con decreto motivato gli opportuni provvedimenti.

L'amministratore di sostegno non è tenuto a continuare nello svolgimento dei suoi compiti oltre dieci anni, ad eccezione dei casi in cui tale incarico è rivestito dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dagli ascendenti o dai discendenti .

-----  
<sup>(1)</sup> Il Capo I, comprendente gli articoli da 404 a 413, è stato così premesso dall'art. 3, L. 9 gennaio 2004, n. 6, in vigore dal 19 marzo 2004 ai sensi di quanto disposto dall'articolo 20 della stessa legge.

<sup>(2)</sup> La Corte costituzionale, con sentenza 4-17 luglio 2007, n. 292 (Gazz. Uff. 25 luglio 2007, n. 29 - Prima Serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, la manifesta inammissibilità della questione di legittimità del presente articolo, in riferimento agli articoli 2, 3, 41 e 42 Cost.

---

Copyright 2014 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati  
UTET Giuridica® è un marchio registrato e concesso in licenza da De Agostini Editore S.p.A. a  
Wolters Kluwer Italia S.r.l.

Pluris

Wolters Kluwer  
Italia

Codici

c.c. art. 411. Norme applicabili all'amministrazione di sostegno <sup>(1)</sup>.

Si applicano all'amministratore di sostegno, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli da 349 a 353 e da 374 a 388. I provvedimenti di cui agli articoli 375 e 376 sono emessi dal giudice tutelare <sup>(2)</sup>.

All'amministratore di sostegno si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 596, 599 e 779.

Sono in ogni caso valide le disposizioni testamentarie e le convenzioni in favore dell'amministratore di sostegno che sia parente entro il quarto grado del beneficiario, ovvero che sia coniuge o persona che sia stata chiamata alla funzione in quanto con lui stabilmente convivente.

Il giudice tutelare, nel provvedimento con il quale nomina l'amministratore di sostegno, o successivamente, può disporre che determinati effetti, limitazioni o decadenze, previsti da disposizioni di legge per l'interdetto o l'inabilitato, si estendano al beneficiario dell'amministrazione di sostegno, avuto riguardo all'interesse del medesimo ed a quello tutelato dalle predette disposizioni. Il provvedimento è assunto con decreto motivato a seguito di ricorso che può essere presentato anche dal beneficiario direttamente .

-----  
<sup>(1)</sup> Il Capo I, comprendente gli articoli da 404 a 413, è stato così premesso dall'art. 3, L. 9 gennaio 2004, n. 6, in vigore dal 19 marzo 2004 ai sensi di quanto disposto dall'articolo 20 della stessa legge.

<sup>(2)</sup> La Corte costituzionale, con sentenza 4-17 luglio 2007, n. 292 (Gazz. Uff. 25 luglio 2007, n. 29 - Prima Serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, la manifesta inammissibilità della questione di legittimità del presente comma, in riferimento agli articoli 2, 3, 41 e 42 Cost.

c.c. art. 412. Atti compiuti dal beneficiario o dall'amministratore di sostegno in violazione di norme di legge o delle disposizioni del giudice <sup>(1)(2)</sup>.

Gli atti compiuti dall'amministratore di sostegno in violazione di disposizioni di legge, od in eccesso rispetto all'oggetto dell'incarico o ai poteri conferitigli dal giudice, possono essere annullati su istanza dell'amministratore di sostegno, del pubblico ministero, del beneficiario o dei suoi eredi ed aventi causa.


Possono essere parimenti annullati su istanza dell'amministratore di sostegno, del beneficiario, o dei suoi eredi ed aventi causa, gli atti compiuti personalmente dal beneficiario in violazione delle disposizioni di legge o di quelle contenute nel decreto che istituisce l'amministrazione di sostegno.

Le azioni relative si prescrivono nel termine di cinque anni. Il termine decorre dal momento in cui è cessato lo stato di sottoposizione all'amministrazione di sostegno .

-----  
<sup>(1)</sup> Il Capo I, comprendente gli articoli da 404 a 413, è stato così premesso dall'art. 3, L. 9 gennaio 2004, n. 6, in vigore dal 19 marzo 2004 ai sensi di quanto disposto dall'articolo 20 della stessa legge.

<sup>(2)</sup> La Corte costituzionale, con sentenza 4-17 luglio 2007, n. 292 (Gazz. Uff. 25 luglio 2007, n. 29 - Prima Serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, la manifesta inammissibilità della questione di legittimità del presente articolo, in riferimento agli articoli 2, 3, 41 e 42 Cost.

Pluris

 Wolters Kluwer  
Recht

Codici

c.c. art. 413. Revoca dell'amministrazione di sostegno <sup>(1)</sup>.

Quando il beneficiario, l'amministratore di sostegno, il pubblico ministero o taluno dei soggetti di cui all'articolo 406, ritengono che si siano determinati i presupposti per la cessazione dell'amministrazione di sostegno, o per la sostituzione dell'amministratore, rivolgono istanza motivata al giudice tutelare.

L'istanza è comunicata al beneficiario ed all'amministratore di sostegno.

Il giudice tutelare provvede con decreto motivato, acquisite le necessarie informazioni e disposti gli opportuni mezzi istruttori.

Il giudice tutelare provvede altresì, anche d'ufficio, alla dichiarazione di cessazione dell'amministrazione di sostegno quando questa si sia rivelata inidonea a realizzare la piena tutela del beneficiario. In tale ipotesi, se ritiene che si debba promuovere giudizio di interdizione o di inabilitazione, ne informa il pubblico ministero, affinché vi provveda. In questo caso l'amministrazione di sostegno cessa con la nomina del tutore o del curatore provvisorio ai sensi dell'articolo 419, ovvero con la dichiarazione di interdizione o di inabilitazione <sup>(2)</sup>.

(1) Il Capo I, comprendente gli articoli da 404 a 413, è stato così premesso dall'art. 3, L. 9 gennaio 2004, n. 6, in vigore dal 19 marzo 2004 ai sensi di quanto disposto dall'articolo 20 della stessa legge.

(2) La Corte costituzionale, con sentenza 30 novembre-9 dicembre 2005, n. 440 (Gazz. Uff. 14 dicembre 2005, n. 50 - Prima serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità degli artt. 404, 405, numeri 3 e 4, e 409 del codice civile, nel testo introdotto dalla L. 9 gennaio 2004, n. 6 - in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 41, primo comma, e 42 Cost. - e degli artt. 413, ultimo comma, e 418, ultimo comma, del codice civile, nel testo introdotto dalla citata legge n. 6 del 2004 - in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 41, primo comma, 42 e 101, secondo comma, Cost.